

DELIBERAZIONE 10 SETTEMBRE 2024
354/2024/E/COM

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI MEDI APPLICATI AI CLIENTI FINALI NEL I SEMESTRE 2024, A CARICO DEGLI ESERCENTI LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1307^a riunione del 10 settembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/73 CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito direttiva UE 2019/944);
- il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica (di seguito: regolamento UE 2016/1952);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 marzo 2018, 168/2018/R/com (di seguito: deliberazione 168/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 592/2021/R/com (di seguito: deliberazione 592/2021/R/com);
- la deliberazione 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, di approvazione del Testo Integrato Anagrafica Operatori (di seguito: TIAO).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. n) della legge 481/95, l'Autorità "verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti ... e garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi";

- le direttive comunitarie e il d.lgs. 93/11 attribuiscono all’Autorità il compito di monitorare e vigilare sul livello di trasparenza, sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato, nonché sulla concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi i prezzi fatturati ai clienti civili (art. 43, commi 4 e 5, del d.lgs. 93/11, art. 41, comma 1, lett. i) e j), della direttiva 2009/73 CE, art. 59, comma 1, lett. n) e o) della direttiva UE 2019/944);
- con la deliberazione 168/2018/R/com sono stati aggiornati gli obblighi di comunicazione dei prezzi medi a carico degli esercenti l’attività di vendita finale di energia elettrica e di gas naturale, secondo modalità e tempistiche coerenti con il regolamento UE 2016/1952, al fine di soddisfare attraverso un’unica rilevazione sia le esigenze conoscitive dell’Autorità, sia le disposizioni comunitarie in materia di statistiche sui prezzi, minimizzando così l’onere per gli esercenti nella predisposizione dei dati richiesti;
- con la deliberazione 592/2021/R/com è stata integrata la deliberazione 168/2018/R/com, prevedendo, a partire dalle rilevazioni dei dati relativi al primo semestre del 2022, l’applicazione di penalità, a fronte della mancata ottemperanza, da parte dei soggetti operanti nella vendita finale dell’energia elettrica e del gas, agli obblighi di comunicazione dei prezzi;
- in particolare il punto 6.bis della deliberazione 168/2018/R/com, come integrata dalla deliberazione 592/2021/R/com, prevede, in caso di mancata o parziale o non corretta comunicazione dei dati relativi ai prezzi medi, l’invio agli esercenti, da parte degli Uffici dell’Autorità, di un sollecito ad adempiere integralmente e correttamente ai medesimi obblighi di comunicazione dei dati e/o a fornire le motivazioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei citati dati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del sollecito;
- il successivo punto 6.ter della deliberazione 168/2018/R/com prevede che, qualora a seguito del sollecito di cui al punto 6.bis l’esercente non trasmetta i dati richiesti e/o non fornisca comprovata motivazione delle ragioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei medesimi dati, gli esercenti inadempienti vengano intimati a trasmettere in modo completo e corretto i dati relativi ai prezzi medi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della delibera di intimazione, prevedendo altresì che la mancata ottemperanza comporti l’applicazione, per ciascun esercente, delle penalità determinate secondo quanto indicato ai successivi punti 6.quater e seguenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del punto 3 della deliberazione 168/2018/R/com, gli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica devono trasmettere i dati relativi ai prezzi medi applicati ai clienti finali secondo le modalità rese note sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it);
- nelle date 6, 20 e 23 agosto 2024 gli Uffici dell’Autorità hanno inviato agli esercenti obbligati alla comunicazione dei prezzi messaggi volti a ricordare

l'approssimarsi del termine per la trasmissione dei dati relativi al primo semestre del 2024, fissato al 26 agosto 2024;

- a seguito delle verifiche svolte dagli Uffici sulle comunicazioni dei dati di prezzo relative al primo semestre del 2024 è emerso che alcuni esercenti hanno omesso tale comunicazione, mentre altri esercenti non hanno compilato adeguatamente i moduli per la trasmissione dei dati di prezzo;
- il 27 agosto 2024 gli Uffici dell'Autorità hanno inviato al rappresentante legale degli esercenti di cui al precedente alinea, nonché alle persone delegate dallo stesso rappresentante, secondo i recapiti indicati da ciascun esercente nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 14 del TIAO, un sollecito ad adempiere integralmente e correttamente ai suddetti obblighi di comunicazione dei dati di prezzo e/o a fornire le motivazioni del mancato, incompleto o non corretto invio dei citati dati, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del sollecito medesimo, secondo quanto previsto dal punto 6.bis della deliberazione 168/2018/R/com;
- molti soggetti hanno riscontrato positivamente i solleciti di cui al precedente alinea, regolarizzando la loro posizione relativa agli obblighi informativi di prezzo;
- i soggetti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non hanno invece fornito riscontro agli inviti ricevuti o non hanno fornito elementi idonei a giustificare il mancato, incompleto o non corretto invio dei dati;
- la tempestiva e corretta comunicazione dei dati di prezzo costituisce presupposto indispensabile all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità, nonché al rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di statistiche sui prezzi;
- secondo quanto previsto al punto 6. *quater* e seguenti della deliberazione 168/2018/R/com come integrata dalla deliberazione 592/2021/R/com, il mancato, incompleto o non corretto rispetto degli obblighi di comunicazione di prezzo, anche a seguito del sollecito o della deliberazione di intimazione, comporta l'applicazione, a ciascun esercente, delle penalità definite nella medesima deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario intimare, ai sensi dell'art. 7, del d.P.R. 244/01, ai soggetti di cui all'Allegato A della presente deliberazione, di trasmettere, in modo completo e corretto entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, i dati relativi ai prezzi medi trimestrali dell'energia elettrica applicati ai clienti finali nel primo semestre 2024, utilizzando l'apposito sistema telematico disponibile sul sito dell'Autorità;
- le verifiche in ordine alla completa e corretta comunicazione dei dati di prezzo relativi a un altro gruppo di esercenti la vendita di energia elettrica richiedano ulteriori approfondimenti, in ragione della mole, varietà e complessità delle informazioni pervenute;

- sia pertanto necessario rinviare a successivi provvedimenti la trattazione degli eventuali inadempimenti risultanti dagli approfondimenti di cui all'alinea precedente

DELIBERA

1. di intimare, ai sensi dell'art. 7, del d.P.R. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A del presente provvedimento, di trasmettere in modo completo e corretto entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, i dati relativi ai prezzi medi trimestrali dell'energia elettrica applicati ai clienti finali nel primo semestre del 2024, utilizzando l'apposito sistema telematico disponibile sul sito dell'Autorità;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza alla presente deliberazione comporti l'applicazione, per ciascun esercente, delle penalità determinate secondo quanto previsto al punto 6. *quater* e seguenti della deliberazione 168/2018/R/com, come integrata dalla deliberazione 592/2021/R/com;
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), alle società elencate nell'Allegato A;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini